

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **351/1993** (ECLI:IT:COST:1993:351)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Udienza Pubblica del **26/01/1993**; Decisione del **11/06/1993**

Deposito del **28/07/1993**; Pubblicazione in G. U. **18/08/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19755**

Atti decisi:

N. 351

## ORDINANZA 11 GIUGNO-28 LUGLIO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione dei gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), promossi con ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mencacci Luigi ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Perugia, iscritte ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con 18 ordinanze (da n. 447 a n. 464 R.O.) di identico contenuto - emesse tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti ricorsi proposti avverso l'applicazione, da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione del precedente decreto ministeriale 20 gennaio 1990 - la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), che ha attribuito "forza di legge" ai criteri fissati con i predetti decreti ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e le nuove rendite sono state determinate sulla base del "valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile", cioè sulla base del valore venale dell'immobile, anziché sulla base del valore locativo;

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che la norma impugnata, da un canto, non sarebbe sorretta dalle ragioni di necessità e d'urgenza che solo legittimano l'adozione di un provvedimento legislativo urgente; dall'altro, interpreterebbe autenticamente una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405) nel "senso distorto" datole dal Ministro con i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al e al d.P.R. n. 1142 del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto di difesa perché interferirebbe con provvedimenti giurisdizionali che hanno già disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non rispetterebbe il principio di ragionevolezza, "contrapposto al sospetto di arbitrarietà", ricavabile dall'art. 3 della Costituzione;

che si è costituita, in uno dei giudizi, la parte privata aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 447 del 1992), mentre è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*